



COMUNE DI SANTA NINFA
Libero consorzio comunale di Trapani

Prot. 13476 del 6.11.2015

Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg.ri consiglieri comunali
a mezzo mail
e p.c.
Al Sindaco
Al Responsabile del protocollo informatico
SEDE

OGGETTO: Modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti, con particolare riguardo all'accesso al protocollo informatico

Nell'ambito di alcune richieste informali di accesso alla piattaforma che gestisce anche il protocollo informatico, lo scrivente ha rilevato –impartendo immediate disposizioni verbali all'ufficio- il consolidarsi di una prassi non corretta che non solo viola le norme, anche regolamentari, vigenti ma snatura la portata del diritto di accesso dei consiglieri comunali che, per quanto ampio e sostanzialmente senza limiti di oggetto, è sottoposto per costante indirizzo giurisprudenziale al rispetto di modalità che consentano di vagliarne la rispondenza alle norme di legge.

Si ritiene, pertanto, opportuno esplicitare l'avviso interpretativo cui lo scrivente si atterrà nell'esame delle richieste di accesso da parte di consiglieri comunali, onde evitare che il processo di informatizzazione che l'Ente ha avviato –finalizzato a semplificare e rendere più trasparente i processi gestionali- possa essere letto da qualcuno come un ostacolo all'esercizio di diritti e facoltà.

In via generale, sottinteso il riferimento all'art. 43 del Tuel, pare opportuno rilevare che il nuovo regolamento di funzionamento del consiglio comunale ha disciplinato al Capo VI le modalità di esercizio del diritto di accesso distinguendo quello afferente a notizie ed informazioni (di fatto,

deformalizzato) da quello afferente a documenti, in relazione al quale è prevista la presentazione di apposita istanza (art. 36, comma 2).

Il regolamento detta, altresì, una specifica disposizione per l'accesso al **protocollo informatico** (*id est*: il registro informatico del protocollo generale dell'Ente). L'art. 39 dispone che la consultazione dell'estratto del protocollo informatico da parte dei consiglieri è consentita con l'assistenza del personale preposto; tale accesso è finalizzato ad *“acquisire i dati identificativi di singoli documenti”*. Ad avviso dello scrivente, l'accesso all'estratto del protocollo informatico non è assimilabile all'accesso a documenti amministrativi e, pertanto, può essere esercitato secondo le modalità semplificate di cui all'art.35 (accesso personale diretto del consigliere presso l'ufficio del protocollo, nei giorni di cui all'art. 33). Ciò discende sia dal fatto che la norma non indica specifiche modalità per la formalizzazione del diritto di accesso, sia dal fatto che esso riguarda non l'accesso a documenti bensì a *“dati identificativi di singoli documenti”* (esemplificando, il numero di registrazione al protocollo, la data, il mittente, il destinatario, la modalità di acquisizione/spedizione, l'oggetto).

E', infatti, evidente che laddove il consigliere comunale ritenga di voler visionare o estrarre copia di un documento di cui viene a conoscenza nell'ambito della consultazione dell'estratto del protocollo, dovrà farne espressa richiesta secondo le regole di cui all'art. 36.

Tali conclusioni, lineari e coerenti con l'assetto normativo vigente, non possono essere sovvertite dal fatto che il comune abbia provveduto, in attuazione del CAD, a dotarsi di una piattaforma integrata di gestione documentale, nell'ambito della quale è inserito anche il protocollo informatico dell'Ente. Tale piattaforma consente la consultazione diretta da un videoterminale del registro del protocollo; ma ciò non implica che il consigliere comunale possa durante la consultazione del registro *“automaticamente ed autonomamente”* estrarre copia (per visione o stampa) dei singoli documenti registrati al protocollo; ciò eliminerebbe qualunque controllo dell'amministrazione sull'accesso dei consiglieri che, sebbene ampio, è comunque soggetto ad alcuni limiti e verifiche. Anche a seguito dell'implementazione della piattaforma informatica con la creazione di profili di accesso, anche in remoto, da parte dei consiglieri comunali, la consultazione diretta del registro del protocollo consentirà solo la visione del registro del protocollo e non anche l'automatica estrazione dei singoli documenti protocollati. L'attuazione di tali misure, che saranno completate entro la fine del corrente mese di novembre, consentirà al consigliere di accedere direttamente al registro del protocollo e da tale data, ai sensi dell'art. 39, comma 2 del regolamento, non sarà più rilasciato l'estratto giornaliero del protocollo.

Cordialità

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Vito Antonio Bonanno